

# Illuminazione votiva nei cimiteri

di Vinicio Bruschi (\*)

(II<sup>a</sup> parte)

**A**ppare superfluo avvertire che la concessione potrà caducarsi nell'ipotesi in cui il concessionario non tenga fede all'atto concessorio e non provveda nei termini perentori previsti. L'inadempienza nei termini, tuttavia, richiede l'accertamento obiettivo a carattere meramente dichiarativo (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 20 ottobre 1976, n. 625). Già con detta sentenza fu riconosciuta la competenza della giunta municipale ed oggi, a fortiori, in virtù dell'art. 35 della ricordata legge n. 142/1990, è stata attribuita a quest'organo competenza generica.

Ben altro discorso invece è l'inadempienza contrattuale ove occorre una valutazione di merito per cui sono da porre in essere le opportune diffide ed instaurare un giudizio ben più articolato, anche per quanto concerne il quantum.

Riprendendo il discorso del riscatto c'è da evidenziare che la p.a. non può cavarsela, come suol dirsi, «a buon mercato», giacché il ricordato art. 24 impone un'equa indennità. Non è semplice il calcolo di tale indennità che deve considerare il valore degli impianti al momento del riscatto, le imposte e tasse pagate dal concessionario, con eventuale decurtazione per anticipi concessi, il mancato profitto del riscatto al termine della concessione, da ricavarci oggi dai modelli IRPEF o IRPEG secondo una media dell'ultimo quinquennio, non tenendo conto degli anni di maggiore o minore profitto, meno gli interessi sul capitale del valore degli impianti (art. 14, D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902).

Al fine di una amichevole composizione, le norme regolamentari prevedono lo stato di consistenza dell'impianto, da redigersi dal concessionario entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del preavviso, ed in difetto da formarsi dall'ente concedente, nel termine di centoventi giorni successivi, con possibilità di fare accedere agli impianti i propri incaricati, anche con decreto autorizzativo del prefetto.

Sia nell'ipotesi della compilazione dello stato di consistenza da parte del concessionario nel termine

perentorio previsto, o della redazione da parte del concedente, si può giungere alla determinazione dell'indennità senza contestazioni, per cui il procedimento si conclude mediante la stipula di convenzione.

In caso di controversie è da avvertire che queste possono insorgere anche in sede di stato di consistenza, per cui sono previste osservazioni o richieste di rettifica, che, se accettate, concluderanno il procedimento sempre con la prevista convenzione. Se invece manca l'accordo, che può anche insorgere alla determinazione dell'indennità, sarà da adire il giudizio arbitrale (artt. 10, 11, 12 e 13 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902).

Nonostante quanto è auspicio della normativa, è ben difficile che le parti raggiungano un accordo sul quantum, e la legge ed il regolamento prevedono dunque il ricorso ad un collegio arbitrale di tre membri ed un eventuale ricorso ad un ulteriore collegio nominato dalla Corte d'appello.

## h) Atti per la consistenza dell'impianto

Documento fondamentale per poi determinare il "quantum" è la consistenza degli impianti, oggi affidato dal regolamento al concessionario ed in via gradata, per mancato rispetto del termine, all'ente.

Anzitutto si dovranno determinare le condotte ed ecco che le planimetrie di cui si è fatto cenno al paragrafo a) saranno di immediato ausilio. Quindi si rileverà il numero dei punti luce, desumibile dallo schedario aggiornato secondo le risultanze dei punti attivi e funzionanti.

Dai dati obiettivi desumibili dovrà quindi determinarsi il depauperamento per vetustà. Ora tale deperimento è diverso non solo in relazione al tempo, ma anche in riferimento ai materiali, per cui sarà necessaria la detrazione considerando sia gli anni, sia le tabelle di depauperamento, in modo da rappresentare la reale ed attuale consistenza.

Appare ovvio che tali deprezzamenti possono essere

calcolati più facilmente in presenza di valori, in modo che alla conclusione dello stato di consistenza si abbia anche la valutazione attuale dell'impianto.

Intanto il valore iniziale dell'impianto dovrà essere determinato secondo le quotazioni dell'epoca del riscatto e non certo secondo i costi del momento dei lavori.

Applicando poi le detrazioni per il deperimento secondo le diverse incidenze, sarà possibile ricavare il valore attuale dell'impianto stesso. E' dunque questa la base per la equa indennità.

Sui valori ottenuti si debbono poi aggiungere le seguenti operazioni ai sensi dell'art. 24 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 14 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902:

- maggiorazione per imposte e tasse pagate dal concessionario,
- detrazione per gli anticipi eventualmente concessi,
- aggiunta del mancato profitto da determinarsi secondo le denunce Irpef ed Irpeg dell'ultimo quinquennio, non tenendo conto degli anni di maggiore e minore profitto.

Quest'ultima operazione prevede dunque che si considerino le denunce reddituali dell'ultimo quinquennio e che si eliminino sia il reddito più alto, sia il reddito più basso. Rimarranno così tre valori reddituali sui quali si opererà (dividendo per tre) la media.

Ottenuta questa dovrà essere moltiplicata per il numero di anni per i quali la concessione avrebbe ancora dovuto vivere, ottenendo il presunto mancato reddito che verrà aggiunto al valore attuale degli impianti con l'aumento e la detrazione sopra ricordati.

Ma non è tutto: da questa ultima risultanza dovranno detrarsi gli interessi del capitale (valore degli impianti); naturalmente gli interessi legali.

#### i) Convenzione risolutiva

Le nuove norme prevedono la convenzione risolutiva, che può intervenire sia subito dopo la redazione dello stato di consistenza e con la conseguente determinazione dell'indennità, sia dopo le soluzioni delle controversie riguardanti lo stato di consistenza stesso.

La convenzione risolutiva è una novità introdotta con il D.P.R. 902/1986 ed a mio modesto avviso persegue tre scopi: quello di ridurre i tempi per la conclusione del riscatto, quello di evitare gli oneri del collegio arbitrale e quello di risolvere in amichevole composizione la vertenza con la possibilità di un patteggiamento.

Anche se superfluo, è da aggiungere che una volta giunte le parti all'accordo il comune dovrà adottare l'atto deliberativo (di competenza della giunta comunale in quanto la decisione del riscatto è già stata deliberata dal consiglio, salvo che l'onere non sia superiore a

quello previsto dal consiglio stesso), nel quale dovrà anche impegnare l'onere di spesa, in modo che appena perfezionati gli atti si addivenga alla firma della convenzione ed al pagamento delle somme spettanti al concessionario.

#### l) Giudizio arbitrale

Può accadere che le parti in disaccordo non riescano a risolvere le loro controversie, non solo a riguardo dello stato di consistenza, il che, è ovvio, va ad incidere nella misura dell'indennità, ma anche e solo a riguardo del quantum.

In entrambe le ipotesi dovrà ricorrersi ad un giudizio arbitrale, ai sensi degli artt. 10, 11, 12 e 13 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, da richiedersi a tre periti e cioè uno nominato dall'ente concedente, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribunale.

Il collegio arbitrale emetterà il suo lodo che potrà soddisfare o meno le parti in contesa, per cui un ulteriore dissenso implica l'impugnazione dinanzi ad un altro collegio, costituito da tre arbitri tutti nominati dal primo presidente della corte di appello.

Si noti che questo secondo collegio, almeno secondo le norme, ha lo scopo diverso da quello del primo collegio, ma piuttosto di comporre le controversie in un clima amichevole; cioè non tanto di sindacare l'operato dei primi arbitri, ma invitare le parti ad un benevolo componimento e quindi decidere definitivamente.

#### 9) Gestione diretta in economia

Il comune può anche provvedere direttamente a mezzo gestione in economia del servizio illuminazione votiva nel cimitero o nei cimiteri del suo territorio.

Alla gestione in economia può pervenirsi sia in prima istituzione, sia dopo il riscatto, di cui abbiamo già discorso ampiamente, nel qual caso già esistono gli impianti e le norme regolatrici, pur sempre modificabili.

Il caso invece di prima istituzione del servizio esige alcuni atti preparatori tecnico-economici da predisporre dagli uffici comunali:

- a) progetto degli impianti secondo le norme CEE;
- b) preventivo di spesa;
- c) reperimento dei fondi e modalità di finanziamento;
- d) predisposizione di un regolamento per i rapporti fra utenti ed ente, comprendente per comodità anche la tariffa di allacciamento ed i canoni annuali di utenza;
- e) indicazione dell'ufficio o degli uffici cui verrà affidato il servizio.

Appare superfluo avvertire che gli studi saranno più

o meno complessi in riferimento al numero ed alla ampiezza degli impianti. Una esauriente relazione tecnico-economica, cui seguirà la prescritta deliberazione consiliare ai sensi della lettera f) dell'art. 32 della legge 142/1990, previa acquisizione dei pareri peraltro in ogni caso previsti dall'art. 53 della anzidetta legge, insieme al parere di legittimità del segretario comunale, completerà gli atti stessi.

Diventato esecutivo l'atto, potranno aver corso i lavori di costruzione degli impianti, che un comune dotato di buona attrezzatura potrà eseguire direttamente, ovvero, in difetto, potrà, secondo le determinazioni precedenti, farli eseguire in appalto, regolato dal consueto contratto.

Ultimati gli impianti, compreso il collaudo, ha corso la gestione e la manutenzione. Quest'ultima nei primi anni non è molto impegnativa, attesa la recente costruzione.

Ogni comune, secondo la sua organizzazione, secondo la sua grandezza, potrà disciplinare la gestione nel modo migliore possibile, ricordando che i rapporti si svolgono tra l'ente ed una miriade di privati utenti, per modeste somme da percepire; pertanto non va disattesa la opportunità di ridurre al minimo le perdite e di rendere i costi meno onerosi possibili.

Non si ha qui la pretesa di suggerire i documenti e gli atti per la migliore gestione, ma solo di offrire una idea degli strumenti contabili indispensabili. Se poi tale servizio è possibile includerlo in computer tanto meglio.

A differenza del privato, l'ente, o meglio il personale preposto non può percepire direttamente la moneta, ma solo attraverso il suo tesoriere.

Si profila così un triangolo alquanto interessante, ove i rapporti si svolgono in duplici direzioni.

L'ufficio contabile riceve la richiesta di installazione, ordina il pagamento del dovuto; la tesoreria riceve il denaro e ne informa l'ufficio contabile che, a sua volta ordina l'esecuzione all'ufficio tecnico, il quale, a sua volta, eseguito il lavoro, ne dà conferma all'ufficio contabile: l'utenza ha quindi inizio.

Nell'ipotesi di distacco il rapporto invece è fra l'ufficio contabile, che ha avuto la comunicazione negativa o il silenzio della tesoreria e l'ufficio tecnico.

Saranno dunque necessari:

- a) un cronologico delle prenotazioni, <sup>(1)</sup> dei pagamenti e dell'esecuzione dei lavori di allacciamento;
- b) uno schedario le cui schede contengano tutte le indicazioni indispensabili dell'utenza (generalità, indirizzo); le indicazioni del defunto (generalità, data di decesso; del cimitero (località, riquadro di inumazione, loculo di tumulazione, loculo ossario,

cappella privata ecc.); accensione lume votivo, versamento iniziale, versamenti canonici annuali.

A questi strumenti, anche se gli incassi ed i pagamenti restano inclusi nella contabilità generale dell'ente, potranno aggiungersi un registro magazzino dei materiali in deposito, un registro di contabilità per le spese di acquisto materiali, un registro di effettivo o presunto impiego mano d'opera al fine di avere a fine anno un quadro completo della redditività della gestione, anche allo scopo di sorvegliare la equità delle tariffe per eventuali modificazioni.

Abbiamo già preannunciato la non imponibilità all'imposta valore aggiunto anche per l'illuminazione votiva. (Per più ampia conoscenza in materia si consulti "Nuovo ordinamento di polizia mortuaria - di V. Bruschì e P. Panetta - Edizione SEPEL 1991 - pagg. da 192 a 198").

Come è noto l'ente non può riscuotere direttamente il denaro, ma solo attraverso la sua tesoreria, cosicché i versamenti dovranno eseguirsi presso di questa o in via diretta o a mezzo c/c postale o a mezzo c/c bancario, per cui occorre uno stretto rapporto in tempi reali fra l'ufficio contabile e la tesoreria per conoscere non solo del denaro affluito, ma anche conoscere la soddisfazione degli obblighi degli utenti al fine delle registrazioni e dei provvedimenti opportuni.

La materia presenta aspetti diversi, anche qui, per situazioni e stati diversi, per cui non si ha la pretesa né di avere esaurito l'argomento, né di aver suggerito l'optimum, ma solo di aver apportato un ulteriore contributo ai complessi problemi.

Da notare che quanto discusso a riguardo delle gare, degli appalti, delle concessioni, del riscatto non ha valenza per i soli impianti di illuminazione votiva, ma per tutti i pubblici servizi. Sono stati qui descritti perché trattandosi di un servizio più modesto si è inteso offrire un contributo alle piccole e medie imprese del settore ed ai piccoli e medi comuni.

<sup>(1)</sup> Coautore con P. Panetta del "Nuovo ordinamento di polizia mortuaria" da cui sono tratti i brani in corsivo.

#### NOTE:

<sup>(1)</sup> Non abbiamo parlato di contratto nel senso di contratto-documento, poiché sembra superfluo, in quanto nella specie si profila un contratto di adesione nel quale l'accordo è perfezionato dalla richiesta (prenotazione), dal pagamento degli oneri da un lato e dal recipimento del corrispettivo dall'altro.